

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1759 del 08/04/2019
Oggetto	Rinnovo di concessione per occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua fiume Marecchia ad uso produttivo ζ industriale ed uso agricolo in localita' San Martino in Riparotta nel comune di Rimini (RN). Ditta Pesaresi Giuseppe S.p.a.. Pratica RN10T0025.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1823 del 08/04/2019
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno otto APRILE 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'Art.115;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l'art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- il Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia e Conca vigente;
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 100 del 26/09/2017 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "Progetto Demanio Idrico" ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001.

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia Romagna n. 9207 del

25/07/2011 con la quale è stata rilasciata con scadenza 31/12/2016 alla Società Pesaresi Giuseppe S.p.a., C.F. 01231130400, la concessione relativa all'occupazione di aree del demanio idrico situate in sponda sinistra del fiume Marecchia in località San Martino in Riparotta nel Comune di Rimini, per un totale di mq 143.928,00 come di seguito distinte:

a. area di mq 138.540,00 ad uso produttivo - industriale catastalmente individuata:

- al foglio 62 mappali 519/parte, 520, 43 e antistante i mappali 34-35-36-37-31-517 e 41;
- al foglio 63 mappali 2014/parte, 2015, 2016, 2017 e antistante i mappali 2, 2044 e 2011;
- al foglio 71 mappale 550/parte;

con i seguenti utilizzi:

• Area di viabilità e manovra	mq 50.000,00	Tavola 1
• Area cumuli e depositi	mq 56.284,00	Tavola 1
• Area fabbricati opificio	mq 26,64	Tavola 2
• Area cabine di comando	mq 179,68	Tavola 2
• Impianti tecnologici	mq 1.562,48	Tavola 2
• Tettoie opificio	mq 185,32	Tavola 2
• Cabine elettriche	mq 106,88	Tavola 2
• Area acquiferi	mq 30.195,00	Tavola 2

b. area di mq 5.388 ad uso agricolo (prato permanente), catastalmente identificata al foglio 62 antistante i mappali 540, 30 e ricadente nel mappale 42/parte, individuata nell'elaborato grafico Tavola 1;

PRESO ATTO che, con istanza presentata in data 14/04/2016 e assunta a prot. n. PG.2016.267619 del medesimo giorno, la Società Pesaresi Giuseppe S.p.a., C.F. 01231130400, con sede in Via Emilia n.190 Comune di Rimini (RN) in località San Martino in Riparotta, ha presentato domanda di rinnovo della concessione relativa all'occupazione delle medesime aree demaniali assentita con determina n. 9207 del 25/07/2011 dalla Regione Emilia Romagna;

DATO ATTO che la domanda è stata pubblicata, ai sensi dell'Art. 22 comma 3 della L.R. 7/2004, sul B.U.R.E.R.T. n.8 del 8/3/2017 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né domande in concorrenza;

PRESO ATTO:

- del nulla osta idraulico rilasciato con Determinazione n.2927 del 22/09/2017 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna - sede di Rimini, con il quale sono state indicate le prescrizioni, integralmente riportate nel disciplinare, cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;
- della nota ricevuta con PGDG/2018/6755 del 9/5/2018 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile -

Servizio Area Romagna - sede di Rimini nella quale è stato anche indicato che le opere previste dal punto "d" dell'art.8 del disciplinare tecnico allegato alla D.D. 9207 del 25/07/2011 oggetto del presente rinnovo, non risultano essere state realizzate;

DATO ATTO che l'area non è ricompresa in zona SIC ZPS né in un'area protetta;

CONSIDERATO che la richiesta è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

VERIFICATO che il richiedente è in regola con il pagamento dei canoni per l'uso pregresso dell'area;

RITENUTO pertanto:

- sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che la concessione relativa all'occupazione di aree del demanio idrico situate in sponda sinistra del fiume Marecchia in località San Martino in Riparotta nel Comune di Rimini, per un totale di mq 143.928,00 come di seguito distinte:

a.area di mq 138.540,00 ad uso produttivo - industriale catastalmente individuata:

- al foglio 62 mappali 519/parte, 520, 43 e antistante i mappali 34-35-36-37-31-517 e 41;
- al foglio 63 mappali 2014/parte, 2015, 2016, 2017 e antistante i mappali 2, 2044 e 2011;
- al foglio 71 mappale 550/parte;

con i seguenti utilizzi:

• Area di viabilità e manovra	mq 50.000,00	Tavola 1
• Area cumuli e depositi	mq 56.284,00	Tavola 1
• Area fabbricati opificio	mq 26,64	Tavola 2
• Area cabine di comando	mq 179,68	Tavola 2
• Impianti tecnologici	mq 1.562,48	Tavola 2
• Tettoie opificio	mq 185,32	Tavola 2
• Cabine elettriche	mq 106,88	Tavola 2
• Area acquiferi	mq 30.195,00	Tavola 2

b.area di mq 5.388 ad uso agricolo (prato permanente), catastalmente identificata al foglio 62 antistante i mappali 540, 30 e ricadente nel mappale 42/parte, individuata nell'elaborato grafico Tavola 1;

possa essere assentita;

- di fissare il canone per l'annualità 2019 in € 49.162,32 (quarantanovemilacentosessantadue/32), ma che per l'anno in corso sono dovuti € 49.048,63 (quarantanovemilaquarantotto/63);

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha sottoscritto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale e che fa parte del presente atto, in data 25/3/2019, registrato al protocollo PG/2019/47069 del 25/3/2019;

- ha versato alla Regione Emilia-Romagna:

- a) l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 75,00;

- b) l'importo relativo al canone di concessione per l'anno in corso pari a € 49.048,63 (quarantanovemilaquarantotto/63);

- c) l'importo di € 1.556,09 (millecinquecentocinquantasei/09) relativo all'integrazione del deposito cauzionale già versato in relazione alla precedente concessione a garanzia dei propri obblighi, che verrà restituito qualora risultino adempiuti tutti gli obblighi relativi alla concessione al termine della stessa;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rinnovare alla Società Pesaresi Giuseppe S.p.a., C.F. 01231130400, con sede in Via Emilia n.190 Comune di Rimini (RN) in località San Martino in Riparotta, la concessione, nel rispetto dei diritti dei terzi, di aree del demanio idrico situate in sponda sinistra del fiume Marecchia in località San Martino in Riparotta nel Comune di Rimini, per un totale di mq 143.928,00 come di seguito distinte:

a. area di mq 138.540,00 ad uso produttivo - industriale catastalmente individuata:

- al foglio 62 mappali 519/parte, 520, 43 e antistante i mappali 34-35-36-37-31-517 e 41;
- al foglio 63 mappali 2014/parte, 2015, 2016, 2017 e antistante i mappali 2, 2044 e 2011;
- al foglio 71 mappale 550/parte;

con i seguenti utilizzi:

• Area di viabilità e manovra	mq 50.000,00	Tavola 1
• Area cumuli e depositi	mq 56.284,00	Tavola 1
• Area fabbricati opificio	mq 26,64	Tavola 2
• Area cabine di comando	mq 179,68	Tavola 2
• Impianti tecnologici	mq 1.562,48	Tavola 2
• Tettoie opificio	mq 185,32	Tavola 2
• Cabine elettriche	mq 106,88	Tavola 2
• Area acquiferi	mq 30.195,00	Tavola 2

- b. area di mq 5.388 ad uso agricolo (prato permanente), identificata al foglio 62 antistante i mappali 540, 30 e ricadente nel mappale 42/parte, individuata nell'elaborato grafico Tavola 1, così come riportato negli elaborati tecnici identificati e presenti nel fascicolo depositato agli atti;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato disciplinare;
 3. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2030;
 4. di stabilire che le comunicazioni previste dal disciplinare di concessione dovranno essere inoltrate sia a questa Agenzia che all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
 5. di stabilire nella misura di € 49.162,32 (quarantanovemilacentosessantadue/32) il canone per il 2019, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, dando atto che l'annualità dovuta per l'anno in corso sia già stata versata;
 6. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento;
 7. di avvertire che le annualità successive a quella in corso andranno pagate tramite bollettino postale o bonifico alle seguenti coordinate: cc postale 1018766707, oppure IBAN IT25R0760102400001018766707 intestati alla Regione Emilia Romagna - STB Romagna;
 8. di stabilire che l'importo della cauzione a garanzia degli obblighi del concessionario è fissato in € 49.162,32 (quarantanovemilacentosessantadue/32) pari all'annualità del canone 2019, dando atto che l'importo relativo alla cauzione della precedente concessione di € 47.606,23 (quarantasettemilaseicentosei/23) è stato integrato per adeguarlo al canone 2019 col versamento di € 1.556,09 (millecinquecentocinquantasei/09). La garanzia sarà svincolata alla cessazione del rapporto concessorio dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi;
 9. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
 10. di stabilire che il presente atto è assoggettato a registrazione nel termine di 20 giorni dall'emanazione e che la registrazione è a carico del concessionario;
 11. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
 12. che l'originale del presente atto e dell'allegato disciplinare

- sono conservati presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E;
13. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rossella Francia;
14. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c.1, lett. b), d.lgs. n.104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
15. di precisare inoltre:
- che l'importo relativo al deposito cauzionale è introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" U.P.B. 6.20.14000 - Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - che l'importo relativo al canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di Concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.7.6150 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - che l'importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.6.6000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
16. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
17. di notificare il presente atto via PEC alla Società Pesaresi Giuseppe S.p.a. in qualità di concessionario.

Il Responsabile
Unità Progetto Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia - Area coordinamento e rilascio concessioni, a favore alla Società Pesaresi Giuseppe S.p.a., C.F. 01231130400, con sede in Via Emilia n.190 Comune di Rimini (RN) in località San Martino in Riparotta.

(Pratica SISTEB n. RN10T0025)

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione riguarda l'occupazione di aree del demanio idrico situate in sponda sinistra del fiume Marecchia in località San Martino in Riparotta nel Comune di Rimini, per un totale di mq 143.928,00 come di seguito distinte:

a.area di mq 138.540,00 ad uso produttivo - industriale catastalmente individuata:

- al foglio 62 mappali 519/parte, 520, 43 e antistante i mappali 34-35-36-37-31-517 e 41;
- al foglio 63 mappali 2014/parte, 2015, 2016, 2017 e antistante i mappali 2, 2044 e 2011;
- al foglio 71 mappale 550/parte;

con i seguenti utilizzi:

• Area di viabilità e manovra	mq 50.000,00	Tavola 1
• Area cumuli e depositi	mq 56.284,00	Tavola 1
• Area fabbricati opificio	mq 26,64	Tavola 2
• Area cabine di comando	mq 179,68	Tavola 2
• Impianti tecnologici	mq 1.562,48	Tavola 2
• Tettoie opificio	mq 185,32	Tavola 2
• Cabine elettriche	mq 106,88	Tavola 2
• Area acquiferi	mq 30.195,00	Tavola 2

b.area di mq 5.388 ad uso agricolo (prato permanente), catastalmente identificata al foglio 62 antistante i mappali 540, 30 e ricadente nel mappale 42/parte, individuata nell'elaborato grafico Tavola 1.

L'area demaniale oggetto della concessione è precisamente individuata negli elaborati conservati agli atti di A.R.P.A.E.

Articolo 2

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 31/12/2030.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

a. Il concessionario deve corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, il canone annuo. In caso di mancato pagamento si procederà all'attivazione delle procedure per il recupero del credito.

b. Il canone per l'anno 2019 è fissato in € 49.162,32 (quarantanovemilacentosessantadue/32), ma per l'anno in corso sono dovuti € 49.048,63 (quarantanovemilaquarantotto/63).

c. L'importo del canone, ai sensi dell' Art.8 della L.R. 2/2015, sarà aggiornato o rideterminato annualmente in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

d. L'importo del deposito cauzionale costituito in € 47.606,23 (quarantasettemilaseicentosei/23) in relazione al rilascio della citata concessione n.9207/2011 è stato integrato fino alla concorrenza di € 49.162,32 (quarantanovemilacentosessantadue/32) col versamento di € 1.556,09 (millecinquecentocinquantasei/09). L'importo dovrà essere integrato in caso di necessità in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

e. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

a. Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

b. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

c. Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

d. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

e. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

f. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

g. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

h. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

i. Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

j. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

Si riportano nel seguito le prescrizioni, che si assumono come prescrizioni idrauliche nel presente disciplinare, tratte dalla Determinazione Dirigenziale n. 2927 del 22/09/2017 inerente il nulla osta ricevuto con PGDG/2017/10316 del 28/09/2017 per i soli fini idraulici emanato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile successivamente integrato con nota ricevuta con PGDG/2018/6755 del 09/05/2018:

derivanti del nulla osta idraulico D.D. n.2927 del 22/09/2017 prot. PGDG/2017/10316:

"1. la durata del presente nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;

2. In considerazione del fatto che trattasi di un'attività produttiva dove sono presenti degli addetti ed è frequentata da persone provenienti dall'esterno, è compito del concessionario tenersi aggiornato consultando il Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità emesso da Arpa Emilia Romagna e reperibile presso il sito www.arpa.emr.it (sezione Idro-Meteo-Clima) oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale, al fine di porre in essere tutti i comportamenti utili a prevenire pericoli alla incolumità delle persone;

3. Nell'area demaniale ricadente nella fascia dei dieci (10) metri dal piede dell'argine o dal ciglio superiore di sponda, deve essere consentita la transitabilità;

4. Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.

5. La manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente.

6. Si rimanda all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia - ARPAE Direzione Tecnica di Bologna le prescrizioni valide per le aree demaniali ricadenti nell'ambito delle fasce di territorio ad alta vulnerabilità idrologica per la tutela della qualità delle acque, come cartografate dal PAI (Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico) e per le quali sono valide le limitazioni di cui all'art. 9 delle N.T.A.;"

derivanti dall'integrazione del nulla osta idraulico prot. PGDG/2018/6755

"Come indicato negli elaborati grafici allegati alla precedente D.D. n. 9207 del 25/07/2011 sono da intendersi incluse nel sopra citato nulla osta anche le opere di seguito elencate:

- la doppia tubazione interrata, di cui al punto 2 del determinato;
- i due manufatti di scarico di cui al punto 3 del determinato;
- la strada di servizio che collega i laghi di decantazione all'impianto di frantumazione di cui al punto 4 del determinato.

Per quanto riguarda le opere da realizzarsi a carico del concessionario di cui al punto "d" art.8 del disciplinare tecnico allegato alla concessione demaniale concessa con D.D. n. 9207 del 25/07/2011 si comunica che le stesse opere non risultano essere state realizzate."

Si riporta il citato punto "d" art.8 che s'intende prescrittivo per la presente concessione:

"Il concessionario, affinché sia consentito l'utilizzo del suddetto percorso carrabile in condizioni di sicurezza, dovrà provvedere alla messa in sicurezza del tratto di strada di cantiere utilizzata dai propri mezzi. Il progetto di messa in sicurezza dovrà essere condiviso e approvato dal Servizio. Fintanto che non verranno realizzati ed ultimati i suddetti lavori di messa in sicurezza l'utilizzo di tale percorso risulta non consentito."

Articolo 6

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 7

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 8

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.